

**COMUNE DI  
DUEVILLE**  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI.**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27.12.2018

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

**Art. 2 – Soggetti: Il Titolare del trattamento**

**Art. 3 – Soggetti: Il Responsabile (interno) del trattamento**

**Art. 4 – Soggetti: Il Responsabile (esterno) del trattamento**

**Art. 5 – Soggetti: Il Responsabile della protezione dei dati**

**Art. 6 – Incaricati del trattamento**

**Art. 7 – Finalità del trattamento**

**Art. 8 – Sicurezza del trattamento**

**Art. 8 – Registro delle attività di trattamento**

**Art. 10 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati**

**Art. 11 – Violazione dei dati personali**

**Art. 12 – Rinvio**

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente “REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (d’ora in poi semplicemente *Regolamento*) ha ad oggetto le misure procedurali e le regole di dettaglio per l’attuazione del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 (d’ora in poi semplicemente *GDPR 2016/679*) e della normativa nazionale di adeguamento, in particolare il D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come integrato e modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 (d’ora in poi semplicemente *Codice*), in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento reca la disciplina per la più efficace ed organica attuazione degli obblighi di protezione delle persone fisiche discendenti dalla normativa europea ed interna di cui al comma precedente.

## **Art. 2 – Soggetti: Il Titolare del trattamento**

1. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, numero 7, del GDPR 2016/679 il Comune di Dueville, quale persona giuridica di diritto pubblico, è Titolare del trattamento di dati personali (d’ora in poi semplicemente *Titolare del trattamento*), raccolti o meno in banche dati, sia informatizzate che cartacee. Il legale rappresentante dell’Ente, nella persona del Sindaco pro tempore, esercita tutte le prerogative attribuite dalla legislazione europea e nazionale al Titolare del trattamento.
2. Il Titolare del trattamento è responsabile dell’applicazione e dell’adempimento degli obblighi derivanti dai principi enunciati in particolare dall’art. 5 del GDPR 2016/679 e dal Codice.
3. Il Titolare del trattamento mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il trattamento dei dati in modo conforme al GDPR 2016/679 e per poterlo dimostrare.  
Le misure necessarie sono coordinate nell’ambito della programmazione operata con il Documento Unico di Programmazione (DUP), con il bilancio di previsione e con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
4. Il Titolare del trattamento nomina con proprio decreto o atto equivalente:
  - a) uno o più Responsabili del trattamento di dati personali (d’ora in poi semplicemente *Responsabile del trattamento*) interni all’Ente, di norma coincidenti con il Segretario generale e con i Responsabili di Settore, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza;
  - b) uno o più Responsabili del trattamento di dati personali (d’ora in poi semplicemente *Responsabile del trattamento*) esterni all’Ente, nella persona del legale rappresentante di ogni soggetto pubblico o impresa privata affidatario di servizi o lavori in nome e per conto del Comune di Dueville in virtù di contratti, convenzioni, incarichi professionali o qualsiasi altro atto giuridico;
  - c) il Responsabile della Protezione dei dati (d’ora in poi semplicemente *DPO*), ai sensi dell’art. 37 e seguenti del GDPR 2016/679, anche previo accordo o su suggerimento dei Responsabili del trattamento.
5. Il Titolare del trattamento sottoscrive eventuali accordi di contitolarità del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del GDPR 2016/679, che disciplinino nel dettaglio la specifica responsabilità di ciascuno dei Titolari del trattamento nell’adempimento degli obblighi, in particolare relativi ai diritti degli interessati.
5. Il Titolare del trattamento effettua la valutazione di impatto di cui all’art. 35 del GDPR 2016/679.

## **Art. 3 – Soggetti: Il Responsabile (interno) del trattamento**

1. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, numero 8, è nominato Responsabile (interno) del trattamento il Segretario generale e ciascun Responsabile di Settore, ognuno per il rispettivo ambito di competenza.

2. Il Responsabile (interno) del trattamento è nominato dal Titolare del trattamento ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
3. L'atto di nomina disciplina tutti gli ambiti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 28 del GDPR 2016/679 e deve essere comunicato, anche nella forma della notifica se necessario, e sottoscritto dal soggetto individuato quale Responsabile del trattamento.
4. E' consentito nominare sub-responsabili del trattamento, purché i soggetti individuati diano idonee garanzie di conoscenze specialistiche (anche acquisite mediante corsi di formazione all'uopo organizzati dall'Ente), esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere coerentemente in atto le misure tecniche ed organizzative previste dal Titolare del trattamento.  
La nomina avviene, da parte di ciascun Responsabile, con proprio atto scritto avente i medesimi contenuti indicati dal comma 3.
5. Il Responsabile risponde dinanzi al Titolare di eventuali inadempimenti del sub-responsabile, ai sensi dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 28 del GDPR 2016/679.
6. Il Responsabile del trattamento in particolare provvede, per il proprio ambito di competenza:
  - ad assistere il Titolare nella tenuta del registro delle attività di trattamento, impegnandosi all'aggiornamento del documento ogni qualvolta sopravvengano dei mutamenti nei processi relativi ai trattamenti di propria competenza;
  - all'adozione delle misure tecniche ed organizzative, anche ulteriori rispetto a quelle già individuate dal Titolare, oggettivamente necessarie a garantire la sicurezza e riservatezza dei trattamenti eseguiti;
  - sensibilizzare i sub-responsabili, e comunque tutti i dipendenti e collaboratori, rispetto all'obbligo di riservatezza e di rigorosa applicazione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati, in particolare per i quelli indicati dagli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679;
  - a nominare, con proprio atto scritto contenente le necessarie istruzioni per il trattamento dei dati, eventuali incaricati al trattamento;
  - collaborare con il Titolare nello svolgimento della procedura di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come prevista e disciplinata dall'art. 35 del GDPR 2016/679, anche proponendo, sulla base della propria esperienza in termini di trattamento di dati, misure concretamente attuabili per affrontare il rischio;
  - informare senza ingiustificato ritardo il Titolare del trattamento della violazione dei dati personali (cd. Data breach), con una sintetica ma esaustiva relazione scritta che disamini i fatti avvenuti, individuando puntualmente le categorie di dati violati ed i soggetti interessati, oltre che le misure tecniche e/o organizzative eventualmente ritenute carenti che abbiano favorito il *data breach* e le probabili conseguenze della violazione dei dati personali.

#### **Art. 4 – Soggetti: Il Responsabile (esterno) del trattamento**

1. Ai sensi dell'art. 4, par. 1, numero 8, il Titolare può nominare Responsabile (esterno) del trattamento il legale rappresentante di ogni soggetto pubblico o impresa privata affidatario di servizi o lavori in nome e per conto del Comune di Dueville in virtù di contratti, convenzioni, incarichi professionali o qualsiasi altro atto giuridico (ai sensi del comma 4 dell'art. 2).
2. La nomina di cui al comma precedente, nel caso in cui non sia richiesta dal Responsabile del trattamento competente per materia, deve a questo essere comunicata a cura del Titolare del trattamento.
3. Eventuali rapporti tra il Responsabile (esterno) del trattamento ed il Titolare in merito alla materia oggetto di conferimento di responsabilità sono svolti per il tramite del Responsabile (interno) del trattamento competente per materia.
4. Valgono le disposizioni previste dall'articolo precedente, commi da 2 a 6.

#### **Art. 5 – Soggetti: Il Responsabile della protezione dei dati**

1. Il Responsabile della protezione dei dati (d'ora in poi semplicemente DPO) può essere individuato dal Titolare del trattamento in un dipendente del Comune di Dueville in possesso di idonee qualità professionali oppure può essere individuato quale DPO un soggetto esterno mediante procedura ad evidenza pubblica nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. L'incarico di DPO può essere affidato ad un unico soggetto esterno designato dal Comune di Dueville assieme ad altri Comuni, mediante esercizio associato della funzione ai sensi del TUEL.
4. Il DPO svolge diligentemente tutti i compiti assegnatigli dalla normativa europea e nazionale, in particolare quanto previsto dall'art. 39 del GDPR 2016/679.
5. Il DPO, oltre ai compiti di cui al comma precedente:
  - a) svolge compiti di controllo e supervisione nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento, in particolare rispetto alle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo svolte da tali soggetti;
  - b) partecipa alle riunioni con il Titolare e/o i Responsabili del trattamento aventi per oggetto la protezione dei dati personali;
  - c) rilascia, laddove richiestogli dal Titolare o dai Responsabili del trattamento, dei pareri non vincolanti in materia di protezione dei dati;
  - d) deve essere obbligatoriamente consultato dal Titolare del trattamento in caso di data breach e di procedura di valutazione di impatto di cui all'art. 35 del GDPR 2016/679.
6. Il ruolo di DPO è incompatibile con il ruolo di:
  - a) Responsabile della prevenzione della corruzione;
  - b) Responsabile del trattamento.
7. Il DPO svolge i propri compiti in posizione di autonomia, in particolare senza ricevere istruzioni né indirizzi sull'interpretazione da dare a questioni specifiche attinenti alla materia della protezione dei dati.

#### **Art. 6 – Incaricati del trattamento**

1. Il Responsabile (interno) del trattamento ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 può nominare degli incaricati del trattamento, come individuati dall'art. 29 del GDPR 2016/679.
2. La nomina dell'incaricato deve essere fatta per atto scritto che disponga le istruzioni essenziali per il trattamento dei dati.
3. La nomina è fatta a tempo indeterminato e può essere revocata con atto motivato e scritto.
4. Possono essere nominati incaricati al trattamento i dipendenti dell'Ente a tempo indeterminato.
5. Decade automaticamente dal ruolo di incaricato il soggetto che perda la qualifica di dipendente dell'Ente.

#### **Art. 7 – Finalità del trattamento**

Il trattamento di dati personali da parte del Comune di Dueville è eseguito per le seguenti finalità:

- a) esercizio di funzioni amministrative di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, quali i trattamenti compiuti per:
  - accesso a documenti amministrativi ed accesso civico;
  - tenuta di atti e registri dello Stato civile, dell'Anagrafe della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste elettorali;
  - rilascio di documenti di riconoscimento o di cambiamento di generalità;
  - pratiche di cittadinanza e di immigrazione;
  - elettorato attivo e passivo ed esercizio di diritti politici;
  - esercizio del mandato degli organi rappresentativi, nonché accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
  - rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione o patrocinio, ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

- attività socio-assistenziali a tutela di minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci;
  - esercizio di compiti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione;
  - protezione civile;
  - archiviazione nel pubblico interesse o ricerca storica, inclusi la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti in archivi storici;
  - instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo e materia sindacale;
  - adempimento di obblighi retributivi, fiscali e contabili.
- b) adempimento di un obbligo legale cui è soggetto l'Ente;
- c) esecuzione di un contratto;
- d) ulteriori finalità di volta in volta enunciate espressamente dall'Ente all'interessato, mediante apposita informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679.

## **Art. 8 – Sicurezza del trattamento**

1. Il Comune di Dueville e ciascun Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi legati al trattamento di dati. Le misure tecniche individuate per svolgere il trattamento dei dati in sicurezza riducendo i rischi consistono in:
  - pseudonimizzazione, minimizzazione e cifratura dei dati trattati;
  - riservatezza, integrità, disponibilità dei sistemi che trattano i dati personali;
  - tempestivo ripristino di disponibilità e accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - sistemi di autenticazione degli utenti e di protezione dei pc (antivirus, firewall, ecc.);
  - procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
 Il Titolare ed il Responsabile, individuati specifici rischi in merito al trattamento di dati, possono individuare ulteriori misure tecniche da applicare a seguito delle valutazioni svolte.
2. Le misure organizzative individuate per svolgere il trattamento dei dati in sicurezza riducendo i rischi sono:
  - individuazione degli incaricati al trattamento, relativa nomina ed istruzioni;
  - utilizzo da parte dei dipendenti di credenziali di autenticazione: le password devono essere composte da almeno 8 caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
  - dotazione di chiavi per la chiusura di porte, armadi e contenitori presenti negli Uffici Comunali;
  - conservazione dei documenti contenenti dati personali, trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere conservati in cassette o armadi chiusi a chiave;
  - divieto di lasciare incustoditi sopra la scrivania i documenti contenenti dati personali trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici;
  - divieto di portare al di fuori dell'Ufficio i documenti contenenti dati personali trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici: laddove risulti necessaria e comunque in casi del tutto eccezionali, vi potrà essere l'asportazione ma riducendo al massimo il tempo necessario per effettuare le operazioni di trattamento;
  - adozione di misure antincendio e sistemi di rilevazione di intrusione (periodicamente controllati);
  - adozione di sistemi di autorizzazione e sistemi di protezione informatica;
  - adozione di sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici;
3. Il Titolare del trattamento ed i Responsabili del trattamento sono tenuti al rispetto delle misure indicate ai commi precedenti e a farle rispettare ai sub-responsabili ed ai dipendenti in generale.
4. I nominativi dei soggetti individuati dal presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente e nell'apposita sezione "Privacy", oltre che affissi nei locali sede degli uffici comunali.

## **Art. 9 – Registro unico delle attività di trattamento**

1. Il registro delle attività di trattamento dei dati riporta le seguenti informazioni:
  - a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
  - b) le finalità del trattamento;
  - c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
  - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
  - e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR 2016/679, la documentazione delle garanzie adeguate;
  - f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
  - g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
2. Il registro è tenuto da un Responsabile (interno) del trattamento per conto del Titolare del Trattamento presso gli uffici della struttura organizzativa del Comune ed è gestito in forma telematica, mediante utilizzo al portale *Iprivacy*, le cui credenziali di accesso sono conosciute e conservate dal referente interno privacy e dal Responsabile della protezione dei dati.

## **Art. 10 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati**

1. Nel caso in cui un trattamento, in particolare per il fatto di essere svolto con l’uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, preliminarmente allo svolgimento del trattamento, deve effettuare la valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del GDPR 2016/679.
2. Le fattispecie di trattamento che evidenziano rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche sono i seguenti:
  - a) il trattamento riguarda una valutazione, in particolare per aspetti che attengono il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato;
  - b) il trattamento è automatizzato e produce significativi effetti giuridici sulla persona fisica;
  - c) il trattamento ha ad oggetto dati raccolti mediante il monitoraggio sistematico, anche con reti di sorveglianza di aree accessibili al pubblico;
  - d) il trattamento ha ad oggetto le particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679;
  - e) il trattamento è svolto su larga scala, in base all’elevato numero di interessati (anche in rapporto percentuale alla popolazione residente), all’elevato volume di dati oppure alla durata e/o persistenza dell’attività di trattamento;
  - f) il trattamento riguarda dati di interessati vulnerabili, meritevoli di particolare tutela (es. dipendenti, soggetti con patologie, anziani, minori);
  - g) il trattamento per sua natura impedisce all’interessato di esercitare un diritto oppure di avvalersi di un servizio.
3. Il Titolare del trattamento è responsabile dello svolgimento della valutazione d’impatto: qualora per la complessità della valutazione necessiti di specifiche competenze e / o conoscenza, può delegare lo svolgimento al DPO. Il responsabile del trattamento collabora senza indugio allo svolgimento della valutazione d’impatto.
4. Non è necessario procedere alla valutazione d’impatto, pur in presenza di una delle fattispecie di cui al comma 2, qualora la valutazione sia già stata svolta dal Garante della privacy.

5. La valutazione d'impatto si compone delle seguenti fasi:
- a) descrizione sistematica del contesto, del trattamento, delle finalità del trattamento; indicazione delle categorie di dati oggetto del trattamento, dei destinatari e del periodo di conservazione dei dati; descrizione degli strumenti utilizzati per il trattamento;
  - b) valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento, prendendo a riferimento i principi enunciati dall'art. 5 del GDPR 2016/679;
  - c) valutazione e descrizione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, con particolare attenzione alla gravità del rischio e alla probabilità del suo verificarsi;
  - d) raccolta delle opinioni degli interessati;
  - e) individuazione e descrizione delle misure tecniche ed organizzative per limitare i rischi, assicurando la massima protezione possibile dei dati personali trattati.
6. Vanno adeguatamente motivate sia la mancata consultazione degli interessati, di cui alla lettera d) del comma precedente, così come la decisione assunta in difformità dalla opinione espressa dagli interessati.

### **Art. 11 – Violazione dei dati personali**

1. Si considera violazione dei dati personali, o data breach, l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato a dati personali trattati dal Comune.
2. Viene data notifica al Garante della privacy, quale autorità di controllo ai sensi del GDPR 2016/679, delle violazioni di dati personali da cui possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
3. Ai sensi del considerando 75 del GDPR 2016/679, i principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione dei dati personali trattati sono:
  - danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
  - limitazione dei diritti, discriminazione;
  - furto o usurpazione di identità;
  - perdite finanziarie, danno economico o sociale;
  - decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione;
  - pregiudizio alla reputazione;
  - perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto professionale.
4. Si applicano integralmente gli articoli 33 e 34 del GDPR 2016/679.

### **Art. 12 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa europea e nazionale vigente in materia.